

OK
12

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE - Sessione ulteriore - ROMA | 23-24 luglio 2021

Mozione: relativa alla riforma della legge professionale con riferimento ai criteri di selezione per l'accesso alla professione e con richiesta di proroga della attuale disciplina di svolgimento degli esami di avvocato

Presentata da: Delegati Distretto di Napoli - Avv.to Pasquale Altamura

Premesso che

- 1) Il decreto del Ministero della Giustizia 9 Giugno 2020 n. 80 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2020, intitolato "Regolamento concernente modifiche al decreto 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", ha posticipato di un quadriennio l'obbligo previsto dall'art. 10 del Decreto n. 17 del 2018, che ha disciplinato i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, attuando quanto statuito dall'articolo 43, comma 2, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
- 2) I corsi per accedere all'esame di avvocato e pertanto, alla professione forense, saranno obbligatori per i tirocinanti a decorrere dal 31 marzo 2022.
- 3) L'art. 8 del DECRETO 9 febbraio 2018, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) prevede verifiche intermedie e verifica finale ed in particolare al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo regolamento, e alla conclusione del corso.
- 4) Le verifiche del profitto consistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande.
- 5) L'accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni.
- 6) Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello.
- 7) L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie.
- 8) Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.
- 9) Tale modalità di svolgimento della pratica assicura la verifica concreta del profitto raggiunto dal praticante e quindi può essere sostitutiva della parte dell'esame che prevede la redazione di pareri scritti e degli atti

Ritenuto altresì che

- a) rispetto a quanto disposto dall'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (GU n.116 del 19-5-2016) e dal D.M. 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi del II D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41), il DL 220/20 ha disposto (con l'art. 6, comma 3, recante Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle

professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari) che “il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.”.

b) Che per tale motivo con il DL 13 Marzo 2021 n. 31 si è disciplinato, in deroga alle previsioni di cui alla Legge professionale e per fare fronte all'emergenza epidemiologica, una nuova modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020.

c) In particolare l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, è stato articolato in due prove orali:

La prima attinente alla discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. Per lo svolgimento di tale prima prova orale è stata assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito: trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l'esame preliminare del quesito, è stato previsto che il candidato possa consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.

La seconda prova orale della durata non inferiore a quarantacinque minuti e non superiore a sessanta minuti per ciascun candidato, da svolgersi a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consistente: a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico; b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Tenuto altresì conto che

- non si è ancora superata la fase dell'emergenza epidemiologica

Mozione: relativa alla riforma della legge professionale con riferimento ai criteri di selezione per l'accesso alla professione e con richiesta di proroga della attuale disciplina di svolgimento degli esami di avvocato

Presentata da: Delegati Distretto di Napoli - Avv.to Pasquale Altamura

✓	28	STEFANIA GIUNONE	NAPOLI	BENEVENTO	<i>[Signature]</i>
✓	29	ANTONIO DONARDO	NAPOLI	BENEVENTO	<i>[Signature]</i>
✓	30	MARIA AMBROSIO	TORRE ANNUNZIATA		<i>[Signature]</i>
✓	31	PATRIZIA SCARICA	NAPOLI	T. ANNO	<i>[Signature]</i>
✓	32	ANDREA R.	T. ANNO	T. ANNO	<i>[Signature]</i>
✓	33	ARMANDO ROSSI	NAPOLI	NA	<i>[Signature]</i>
✓	34	SIRICA VINCENZO	SA	NOCCER INF.	<i>[Signature]</i>
✓	35	DEL'USO BARBARA	VE	PADOVA	<i>[Signature]</i>
✓	36	BARON BONI	VB	ROVERETO	<i>[Signature]</i>
✓	37	EUSA DENNA	PA	TERMINI IZ.	<i>[Signature]</i>
✓	38	SIMONA LO.	NA	NAPOLI	<i>[Signature]</i>
✓	39	ANTONIO TAFURI	NAPOLI	NAPOLI	<i>[Signature]</i>
✓	40	FRANCESCO DEL GROSSO	NA	BN	<i>[Signature]</i>
✓	41	GIANLUCA GIANNIKODRA	RM	CASSINO	<i>[Signature]</i>
✓	42	RAFFAELLO STORILE	NAPOLI	NAPOLI	<i>[Signature]</i>
✓	43	ALESSANDRO NOMIS	NAPOLI	NA	<i>[Signature]</i>
✓	44	FRANCESCO MARZULLA	NAPOLI	NA	<i>[Signature]</i>
✓	45	GIUSEPPE MARZULLA	SA	CS	<i>[Signature]</i>
✓	46	MASSELLANO TESI	FIRENZE	FRATTO	<i>[Signature]</i>

Mozione: relativa alla riforma della legge professionale con riferimento ai criteri di selezione per l'accesso alla professione e con richiesta di proroga della attuale disciplina di svolgimento degli esami di avvocato

Presentata da: Delegati Distretto di Napoli - Avv.to Pasquale Altamura

47	SPATA GIUSEPPE	PUGLIESE	PARMA	
48	GUARIPATI JERFANO	PARMA	PARMA	
49	SICCARDI SILVIA	BO	RN	
50	RAFFELI MA COME	NA	SECV	Reute
51	SABRINA EMELI	FI	PT	
52	ANTONIO DE CRISTOFANO	RM	CASSINO	
53	FRANCESCO CANDIDO	FR	CASSINO	
54	GIUSTO FRANCESCO	NA	T. ANITA	
55	TAMPONI CRISTO	MI	MI	
56	SONIA DI PALMI	NA	NA	
57	FRANCESCA POCANO	CF	CF	
58	LOPE ANNA	FC	DISTRETTO BARI	
59	PADOA PIERRE	RM	ROMA	
60	ANTONIO CARAFFA	VA	ROMA	
61	LUCA FERRINI	BO	FC	
62	MONTESONS GIUSEPPE	CS	TARANTO	
63	CARRINO ROSAZZ	NA	NA	
64	CARNE GIOVANNI	NA	VA	
65				

